



**Dott. Luca Bonafede**  
**NOTAIO**

Repertorio n. 11368

Raccolta n. 8664

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di ottobre (07.10.2022), alle ore diciassette (h,.17,00).

Nel mio studio sito in Palermo, Via Torrearsa n.24.

Innanzi a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili di Palermo e Termini Imerese

è presente la Signora

- GIANNOLA ALESSANDRA, nata il giorno 21 settembre 1974 a Palermo, domiciliata per la carica presso la sede della infra descritta associazione, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'associazione "A.N.A.S. Associazione Nazionale di Azione Sociale", con sede in Palermo, Via Veronica Gambarà n.6, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Palermo ed Enna 05662920825, R.E.A. n.PA-269906, iscritta al:

i) Registro Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Palermo al n.575 parte I, e pag.809 parte II;

ii) Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.189 come da Decreto n.63/11/2014.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata per oggi in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima convocazione - alla suddetta ora nel presente luogo a mezzo pec del 12 settembre 2022 inviata a tutti gli associati ed a tutti i membri dell'organo della direzione nazionale, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

"1) Comunicazioni del Presidente;

2) Modifiche Statutarie ex D.L.vo 117/17;

3) Varie ed eventuali.".

La comparente mi invita a redigere il verbale dell'Assemblea stessa.

Aderendo io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10.6 dello Statuto per concorde volontà della stessa assemblea la comparente GIANNOLA ALESSANDRA, la quale

**CONSTATATO CHE**

- sono presenti per delega n.614 (seicentoquattordici) associati delegati regionali su una compagine complessiva di 1017 (millediciassette) associati delegati regionali e precisamente:

- "REGIONALE ANAS CALABRIA" per 43 delegati in persona dei signori Marco Carollo nato a Palermo il 18 giugno 1984 e Alessia Camplone nata a Pescara il 4 novembre 1977 in forza

**Registrato presso  
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di  
Palermo**

**il 14 ottobre 2022**

**al n. 34231**

di deleghe conferite dal signor Gianfranco Sorbara nato a Locri il 13 novembre 1977 depositate agli atti della società;

- "Circolo REGIONALE ANAS PIEMONTE" per 30 delegati in persona dei signori Giuseppa Tesauro nata a Villabate il 3 agosto 1971 e Alessandro Lucchese nato a Palermo il 19 novembre 1989, in forza di deleghe conferite dal signor Carlo Natale Procopio nato a Ardore il 23 dicembre 1959 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS BASILICATA" per 7 delegati in persona della signora Nunzia Abbinanti nata a Altavilla Milicia il 28 agosto 1960, in forza di delega conferita dalla signora Mari-stella Pace nata a Policoro il 23 maggio 1980 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS FRIULI VENEZIA GIULIA" per 25 delegati in persona del signor Alfonso Mangione nato a Agrigento il 16 gennaio 1991, in forza di delega conferita dal signor Giacinto Cimolai nato a Fontanafredda il 11 marzo 1958 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS CAMPANIA" per 43 delegati in persona dei signori Nunzia Abbinanti nata a Altavilla Milicia il 28 agosto 1960 e Michele Genualdi nato a Palermo il 11 ottobre 1977, in forza di deleghe conferite dal signor Pasquale Stanzone nato a Maddaloni il 18 febbraio 1968 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS SARDEGNA" per 24 delegati in persona del signor Nicola Marro nato a Agrigento il 28 dicembre 1985, in forza di delega conferita dal signor Claudio Cugusi nato a Cagliari il 3 luglio 1969 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS LIGURIA" per 36 delegati in persona dei signori Giuseppe Battaglia nato a Trapani il 16 gennaio 1958 e Francesco Battaglia nato a Palermo il 25 febbraio 1991 in forza di deleghe conferite dal signor Mauro Barbieri nato a Genova il 9 agosto 1973 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS ABRUZZO" per 7 delegati in persona della signora Alessia Camplone nata a Pescara il 4 novembre 1977, in forza di delega conferita dal signor Stefano Mezzanotte nato a Pescara il 2 febbraio 1974 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS LAZIO" per 50 delegati in persona dei signori Patrizia Carcagno nata a Palermo il 17 marzo 1995 e Valentina Bonura nata a Palermo il 19 febbraio 1983, in forza di deleghe conferite dalla signora Maria Lufrano nata a Roseto il 8 gennaio 1969 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS MARCHE" per 14 delegati in persona del signor Francesco Battaglia nato a Palermo il 25 febbraio 1991, in forza di delega conferita dal signor Loris Germani nato a Fermo il 11 marzo 1986 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS EMILIA ROMAGNA" per 15 delegati in persona della signora Giuseppa Tesauro nata a Villabate il 3 agosto 1971, in forza di delega conferita dal signor Fabio Zani na-

to a Reggio Emilia il 19 febbraio 1958 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS MOLISE" per nessun delegato in persona del signor Francesco Battaglia nato a Palermo il 25 febbraio 1991, in forza di delega conferita dalla signora Mariacristina Vitale nata a Campobasso il 24 febbraio 1972 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS PUGLIA" per 50 delegati in persona dei signori Giuseppe Mangano nato a San Giuseppe Jato il 15 agosto 1955 e Marco Compagno nato a Palermo il 10 agosto 1977 in forza di deleghe conferite dal signor Luigi Favia nato a Bari il 5 settembre 1957 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS VENETO" per 75 delegati in persona dei signori Giuseppa Bonura nata a Palermo il 4 dicembre 1981, Epifanio Arcara nato a Palermo il 27 settembre 1967 e Diego Mannisi nato a Palermo il 28 aprile 1964 in forza di deleghe conferite dal signor Roberto Lo Schiavo nato a Messina il 7 settembre 1979 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS SICILIA" per 150 delegati in persona dei signori Leto Claudia nata a il 4 maggio 1954 Giovanni Rovito nato a Messina il 12 luglio 1965, Di Siena Ferdinando nato il 9 dicembre 1954, Carla Cirone nata a Pescara il 14 dicembre 1973, Mariano Sancetta nato a Salemi il 2 agosto 1987, Antonio Grigoli nato a Palermo il 10 marzo 1964 e Giuseppe Rimi nato a Alcamo il 5 novembre 1959, in forza di deleghe conferite dalla signora Daniela Dentici nata a Palermo il 18 maggio 1967 depositate agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS VALLE D'AOSTA" per 1 delegato in persona del signor Nicola Marro nato a Agrigento il 28 dicembre 1985, in forza di delega conferita dal signor Maurizio Lanivvi nato ad Aosta il 28 aprile 1974 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS TOSCANA" per 7 delegati in persona della signora Antonia Messina nata ad Alcamo il 5 marzo 1957 in forza di delega conferita dal signor Carmelo Pace nato a Montemaggiore Belsito il 8 maggio 1960 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS UMBRIA" per 7 delegati in persona della signora Antonia Messina nata ad Alcamo il 5 marzo 1957 in forza di delega conferita dal signor Carmelo Pace nato a Montemaggiore Belsito il 8 maggio 1960 depositata agli atti della società;

- "REGIONALE ANAS LOMBARDIA" per 30 delegati in persona dei signori Giuseppa Tesauro nata a Villabate il 3 agosto 1971 e Antonio Pasquale Lufrano nato a Roseto Capo Spulico il 24 aprile 1966 in forza di deleghe conferite dal signor Antonio Pasquale Lufrano depositate agli atti della società;

b) dell'organo direzione nazionale sono presenti:

- il Presidente, nella persona di sè medesima;

- la signora Dentici Daniela, nata a Palermo il 18 maggio

1967;

- la signora Lo Bosco Anna, nata a Palermo il 23 agosto 1985;
- la signora Santomauro Martina, nata a Palermo il 21 luglio 1992;

c) per l'Ogano di controllo è presente il signor Di Lisi Giuseppe nato a Termini Imerese il 15 maggio 1965;

#### DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti

#### DISCUSSIONE

Il Presidente, in relazione al secondo punto posto all'ordine del giorno rende edotta l'Assemblea circa la necessità di adottare un nuovo statuto sociale che permetta all'Associazione di adeguarsi maggiormente alle norme previste in materia di Enti del Terzo Settore D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

Pertanto, il Presidente, illustra ai soci il nuovo testo di statuto.

Io Notaio dò atto che lo statuto appena illustrato dal Presidente è conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore generali e specifiche (relative quindi alla disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle reti associative) e quindi idoneo a conseguire l'iscrizione tanto nella sezione Reti associative (art.41 CTS) quanto nella sezione APS (Artt.35 e ss. CTS) e che l'ente è in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel RUNTS.

#### DELIBERAZIONI

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità con voto espresso mediante consenso verbale

#### DELIBERA DI

- 1) procedere alla integrale riformulazione dello statuto sociale per renderlo più aderente alle norme in materia di Enti del Terzo Settore D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e, dunque, di approvare il nuovo testo di statuto sociale che sostituirà integralmente quello attuale;
- 2) conferire al Presidente ogni più ampio potere per l'esecuzione della precedente delibera.

#### CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati e proclamati i risultati, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinquanta (h. 17,50).

La comparente, edotta da me Notaio, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, previa lettura da me Notaio datane alla parte.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto

da persona di mia fiducia e da me completato sulle fogli dei quali si occupano nove pagine è stato da me letto alla comparsa che lo approva.

E' sottoscritto alle ore diciotto (h. 18,00).

F/to: Alessandra Giannola - Luca Bonafede.

STATUTO "A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE"

PREMESSA

L' "A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE A.P.S.

- RETE ASSOCIATIVA" più avanti per brevità chiamata semplicemente A.N.A.S.) è una libera associazione, legalmente riconosciuta iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di Promozione Sociale, ente di secondo livello, ed è una rete associativa le cui finalità sono in armonia con quanto stabilito dal codice del terzo settore D.Lgvo 117/17 all'art. 41 e con la normativa vigente in materia di rete associativa, di associazione di promozione sociale; di organizzazione di volontariato; di Fondazioni; di imprese sociali inclusi le cooperative sociali; di enti filantropici; società di mutuo soccorso; federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e gli altri enti del terzo settore (Associazioni sportive, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi).

L'A.N.A.S. promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica.

Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera consapevole volontà dei singoli cittadini di arricchire la propria personalità etico-morale, culturale e fisica, impegna l'A.N.A.S. a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a

quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazionismo storicamente si richiama.

L'A.N.A.S. è una libera Associazione che non può essere condizionata né guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.

L'Associazione ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa o credo politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.

Gli iscritti all'A.N.A.S., pertanto, fanno propri e propugnano i principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei diritti dell'uomo per eliminare le barriere tra le genti, impegnandosi nei rapporti con tutti i Paesi per una sempre maggior integrazione ed un auspicabile allargamento della Comunità.

In armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali a livello europeo e/o extraeuropeo.

Gli organi territoriali e nazionali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle associazioni affiliate ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.

L'A.N.A.S. promuove attività sociali nel territorio per mezzo delle articolazione, delle affiliate, delle delegazioni,

centri operativi onde realizzare in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, anche progetti di interesse pubblico.

L'A.N.A.S. ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico - sportive con finalità ricreative e formative, che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, l'A.N.A.S. può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sociale e/o Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Associate con enti che abbiano gli stessi fini istituzionali.

## TITOLO I

### Art. 1 - L'Associazione

1. E' costituita con sede in Palermo, l'A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE A.P.S. - RETE ASSOCIATIVA ai sensi del D.Lgvo 117/17 che opera sul territorio nazionale attraverso gli Enti di terzo settore: associazioni di promozione sociale, le organizzazione di volontariato; le Fondazioni; le imprese sociali, le cooperative sociali, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso e gli altri enti di carattere privato

costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le delegazioni all'uopo istituite. La durata è stabilita a tempo indeterminato.

## Art. 2 - Le Finalità

Tutti gli scopi associativi descritti nello statuto devono svolgersi in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzati all'esercizio e diffusione della cultura della promozione sociale e del volontariato.

1. L' A.N.A.S. persegue i seguenti scopi generali:

- la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- la protezione civile;
- la riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la formazione extrascolastica;
- le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane, fragili, diversamente abili;
- la formazione universitaria e post-universitaria;
- l'accoglienza e integrazione dei migranti;
- la promozione e tutela dei diritti;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

1. bis L'A.N.A.S ha tra i suoi fini istituzionali il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale e caritatevole.

1. ter L'associazione si propone di:

a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;

b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;

c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

1. quater La prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

1. quinquies

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,

e successive modificazioni;

- Attività di mediazione tra domanda/offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca, recruiting, outsourcing, formazione, politiche attive, tirocini curriculari ed extracurriculari, accompagnamento e sostegno al reinserimento lavorativo, orientamento al lavoro, orientamento specialistico, percorsi di rafforzamento delle competenze, counseling, creazione di impresa, scouting, marketing territoriale;

2. Nel settore sportivo, l' A.N.A.S. ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

2. bis organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

3.

a) Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e di tutto il personale della scuola pubblica e paritaria di ogni ordine e grado;

b) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione

scolastica e di orientamento scolastico e professionale;

c) promuovere l'innovazione pedagogico didattica dei docenti della scuola di ogni ordine e grado della scuola pubblica e paritaria;

d) promuovere la formazione del personale docente nel campo dell'innovazione metodologica e tecnologica (ITC)

3. bis

- Svolgere attività assistenziali, di solidarietà familiare, di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, violenza domestica e stalking.

3. ter

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) Obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

- percorsi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il consenso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

c) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria che versano in situazione di not employment, education and training;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. L'A.N.A.S., inoltre, si propone di:

- promuovere e tutelare i diritti umani e l'uguaglianza di genere;

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale, anche con l'attivazione e la gestione di progetti di servizio civile universale per la ricerca del soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare attraverso progetti di sviluppo in favore della collettività ed attraverso la partecipazione attiva e diretta dei propri soci anche attraverso l'apertura di appositi "Sportelli Informa - Famiglia";

- trasporto sanitario sia a favore dei soggetti emodializzati, sia per disabili ed infortunati compreso i

trasporti in emergenza;

- attivarsi e partecipare - nel rispetto delle vigenti leggi che regolamentano la materia, ed in raccordo con le preposte Autorità alle attività di Protezione Civile;

- collaborare con Enti Pubblici e/o Privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;

- la realizzazione di studi e ricerche scientifiche riguardanti soprattutto le problematiche culturali socioeconomiche, tecniche e giuridiche emergenti nella società di oggi;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- di contribuire alla migliore conoscenza e valorizzazione del territorio e delle relazioni socioeconomiche nel processo storico e di sviluppo della società italiana;

- di elaborare e realizzare progetti relativi alla struttura istituzionale, finanziaria, produttiva, sanitaria, tecnica, urbanistica e architettonica della realtà regionale,

nazionale e internazionale;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- l'aderire ad associazioni e cooperative aventi finalità analoghe o comunque senza scopo di lucro;

- organizzazione e gestione di attività' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l'assistenza sociosanitaria ed aiuti in genere verso le nazioni bisognose e del terzo mondo promuovendo ogni azione utile al conseguimento di tali fini;

- Servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;

- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016 n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche,

nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; già scritto

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme dell'arti. 5 del D.Lgvo 117/17;

L'A.N.A.S. per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora:

- accettare lasciti e donazioni;
- accettare contributi pubblici e privati.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.N.A.S. svolge, senza scopi di lucro attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, l'Associazione potrà infine, usufruire di contributi,

donazioni, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

6. Attività di volontariato in materia ambientale, socio culturale ed educativa, socio sanitaria, e di solidarietà sociale.

7. Promuovere le attività indicate nella Legge 106/2016 e successivi decreti attuativi con l'individuazione delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto Lgs. 117/2017 in qualità di rete associativa anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire la conoscibilità e trasparenza a favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti di terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali ed esercitare anche le seguenti attività:

- monitoraggio dell'attività degli enti ad essa associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore;

- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli associati.

## TITOLO II

### Art. 3 - I Soci

1. Possono associarsi mediante affiliazione all'A.N.A.S. le associazioni di promozione sociale; le organizzazioni di volontariato; le Fondazioni; le imprese sociali inclusi le cooperative sociali; gli enti filantropici; le società di mutuo soccorso; le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e gli altri enti del terzo settore (Associazioni sportivo dilettantistiche, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi) composti da persone fisiche e giuridiche che non perseguono finalità lucrative, operano nell'interesse generale, prevedono un sistema di governance democratica valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione.

1 bis. E' prevista una disciplina volta a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

2. I soci partecipano con pari diritti all'elezione degli organi sociali, sono eleggibili a tutte le cariche sociali e

partecipano a pieno titolo alla approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti, purchè in possesso dei seguenti requisiti, previsti per l'accesso all'elettorato passivo:

a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno;

c) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Inoltre, devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

3. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

#### Art. 4 - Domanda di Affiliazione

1. La domanda di affiliazione per l'ammissione all'A.N.A.S. è presentata ad una articolazione territoriale A.N.A.S che, accertati i requisiti di cui all'art.3 attraverso la presentazione del modulo di affiliazione e l'avvenuto pagamento della quota associativa per l'inoltro, attraverso il Comitato Esecutivo Regionale, alla Direzione Nazionale ai

fini dell'accoglimento.

2. Non sono ammesse affiliazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

3. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'Ente territoriale.

4. Il Socio è libero di ritirare la propria affiliazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta indirizzata all'ente territoriale e alla Direzione Nazionale.

#### Art. 5 - Enti aderenti

Possono aderire ad A.N.A.S., alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o ambito di operatività nazionale, che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal precedente art.

3, condividono i valori e le finalità della Rete e agiscono nell'ambito dell'educazione o operano per il suo sviluppo.

#### Art. 6 - Sospensione o Esclusione

1. Quando siano ravvisabili casi di ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, il socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, da prevedere in un apposito regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.

2. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed

esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.

3. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino, altresì, nocumento morale o materiale all'A.N.A.S., possono essere sospese o espulse dalla Assemblea Nazionale.

4. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota versata.

5. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

### TITOLO III

Art. 7 - Iscrizione nell'Elenco Nazionale dell'associazione

1. Le associazioni e gli altri Enti di Terzo Settore affiliati sono o verranno iscritti nel registro dei soci Nazionale dell'A.N.A.S. a seguito della delibera dell'associazione e diventano soci dell'A.N.A.S..

2. Le associazioni saranno iscritte su richiesta nelle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura della Direzione Nazionale.

3. E' fatto carico alle predette associazioni ed Enti di terzo settore affiliati, di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'A.N.A.S.

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 5 ed il non pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Direzione Nazionale, delle strutture di base dal rispettivo Elenco Nazionale dell'A.N.A.S.

#### TITOLO IV

##### Art. 9 - Organi Nazionali

1. Sono Organi Nazionali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) l'Esecutivo di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Sono Organi di Garanzia, di Giustizia:

- a) il Procuratore;
- b) Organo di controllo;
- c) il Collegio dei Probiviri Nazionale.

3. Tutte le cariche elettive hanno una durata quadriennale e cessano allo scadere del quadriennio, anche nel caso di nuove elezioni infraquadriennale indette per la ricostituzione degli organi.

##### Art. 10 - L'Assemblea Nazionale: Composizione e Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria è composto

dai delegati eletti a livello regionale individuati tra i Presidenti dei medesimi circoli, associazioni, Enti di terzo settore nella proporzione di 1 ogni 25 affiliati. In caso di assenza di uno o più delegati si farà ricorso ai delegati supplenti.

2.bis L'A.N.A.S. si riunisce almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

3. L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce altresì ogni quattro anni e comunque entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, e per il rinnovo delle cariche.

4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nelle ipotesi di cui al presente Statuto e tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto o dalla metà più uno dei componenti della Direzione Nazionale.

5. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria è fatta dal Presidente su deliberazione della Direzione Nazionale, secondo le modalità dettate dal Regolamento Nazionale, con comunicazione di convocazione inviata per lettera raccomandata, mail, a mezzo fax o altra idonea forma digitale purchè atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi

diritto al voto almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno dei lavori, il luogo e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli aventi diritto a voto. In caso di convocazione dell'assemblea Nazionale Straordinaria il termine per la spedizione dell'avviso viene dimezzato.

6. Le Assemblee Nazionali sono presiedute e dirette da un Presidente nominato dalla stessa Assemblea, a votazione palese e per alzata di mano. Allo stesso modo viene eletto un Vice Presidente, un segretario, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

#### Art. 11 - Validità delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e L'Assemblea Nazionale Straordinaria sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

#### Art. 12 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

##### 1. L'Assemblea Ordinaria:

a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi.

b) elegge, con votazioni separate e successive, nel seguente ordine: il Presidente Nazionale, i membri della Direzione

Nazionale, i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo di controllo, il Procuratore e il Collegio dei Probiviri Nazionale.

c) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.

2. La decadenza per qualsiasi causa della Direzione Nazionale, anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, comporta la contemporanea ed automatica revoca degli incarichi conferiti. Gli Organi di Garanzia e Giustizia rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati eletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino al termine del quadriennio per il quale erano stati eletti.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) delibera la revisione dello Statuto o le sue modifiche;

b) rinnova le cariche elettive nel caso di anticipata

decadenza della Direzione Nazionale;

c) delibera lo scioglimento dell'Associazione;

d) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 14 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e Diritto di Voto

1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria così come all'assemblea Straordinaria partecipano i delegati eletti, dagli affiliati, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto.

2. Alle assemblee partecipano, senza diritto al voto, il Presidente Nazionale dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, il procuratore nonché i Presidenti Regionali.

3. Possono assistere gli eventuali altri soggetti che la Direzione Nazionale ritenesse opportuno invitare.

4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione ed a chiunque non sia in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 15 - Rappresentanze nell'assemblea

1. Nell'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, ogni delegato può rappresentare non più di 25 (venticinque) affiliati aventi diritto al voto (un voto per ogni affiliato. In caso di assenza o di impedimento, potrà essere sostituito dal delegato supplente eletto dall'assemblea regionale.

Art. 16 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. La Direzione Nazionale nella deliberazione di indizione dell'Assemblea nomina i membri della Commissione Verifica Poteri che, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le funzioni di Commissione Verifica Poteri, con le modalità specificate nel Regolamento Nazionale.

2. La Commissione verifica il diritto di partecipazione e di esercizio del voto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

3. L'Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, che sovrintende, con le modalità specificate nel Regolamento Nazionale, allo scrutinio dei voti, verificandone le modalità di attuazione e la regolarità.

4. Di entrambe le Commissioni non possono farne parte i candidati alle cariche elettive.

Art. 17 - Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento dell'associazione e per l'elezione del Presidente Nazionale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a voto palese.

La votazione deve avvenire a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto ed in tutti i casi in cui l'Assemblea procede ad elezioni, fatta eccezione in quest'ultimo caso per l'elezione dell'Esecutivo di Presidenza

dell'Assemblea e della Commissione Scrutinio, che avviene per voto palese ad alzata di mano.

#### Art. 18 - Modifiche allo Statuto

1. La metà più uno degli aventi diritto al voto, può presentare alla Direzione Nazionale proposte dettagliate e specifiche di modifica dello Statuto. La Direzione Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 90 giorni dalla richiesta stessa. Inoltre, la Direzione Nazionale, in caso di variazioni legislative che lo rendano necessario, può avanzare delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

2. Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza diretta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in prima convocazione, e di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei voti legittimati ed entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

#### Art. 19 - Proposta di scioglimento dell'Associazione

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere presentata soltanto ad una Assemblea Nazionale Straordinaria,

appositamente convocato su richiesta di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto.

2. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

3. La proposta di scioglimento dell'Associazione è approvata con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

#### Art. 20 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.N.A.S. e, unitamente alla Direzione Nazionale, è responsabile nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento dell'Associazione.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede la Direzione Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

3. Convoca, ogniqualevolta lo ritenga opportuno per esigenze di servizio, l'Esecutivo di Presidenza, composto oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che dirige i lavori, dai 2 Vice Presidenti, dal segretario e due componenti eletti dalla Direzione Nazionale.

4. Convoca, altresì l'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

5. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, necessari ad evitare pregiudizi all'Associazione con l'obbligo di sottoporli, a

ratifica, nella sua prima riunione.

6. tiene i libri contabili e amministrativi previsti dalla legge e dal codice del terzo settore

7. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.

8. Può delegare la firma per atti specifici.

9. Convoca l'Assemblea straordinaria in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

10. può aprire e chiudere i conti correnti intestati all'associazione.

11. Può avvalersi di consulenze esterne.

#### Art. 21 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente Nazionale è eletto dell'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria.

2. Risulta eletto il candidato che ha riportato almeno la metà più uno dei voti presenti.

3. Nell'ipotesi in cui non sia stato raggiunto il quorum di cui al comma precedente risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati si procederà al ballottaggio.

#### Art. 22 - La Direzione Nazionale: composizione e convocazione

1. La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede e da 8 (otto) Consiglieri eletti dalla Assemblea Nazionale;

2. Risultano eletti i primi 8 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti risulta eletto il candidato più giovane

3. La Direzione Nazionale si riunisce:

a) quando il Presidente lo ritiene opportuno, in relazione alle materie di competenza;

b) quando viene avanzata esplicita richiesta da almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.

Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che la Direzione riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività dell'associazione;

4. In caso di inerzia del Presidente nella convocazione, provvedono alla convocazione della Direzione Nazionale i Revisori dei Conti.

5. La Direzione Nazionale deve riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno ed è validamente costituita quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno la maggioranza dei componenti. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

6. Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive dalla Direzione Nazionale, salvo i casi di

giustificato motivo, decade immediatamente e, in tal caso, verrà integrato con il primo dei non eletti solo nel caso che quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza.

#### Art. 23 - Competenze della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale dirige ed amministra l'attività dell'Associazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dell'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare realizza i fini e le funzioni dell'Associazione.

a) Elegge al suo interno i due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, e, su indicazione del Presidente, i membri dell'Esecutivo di Presidenza;

b) predispone annualmente, entro il 31 (trentuno) marzo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale;

c) determina l'indennità di carica per le varie cariche

sociali ove previste per legge;

d) delibera, su proposta dell'Esecutivo di Presidenza, l'organico degli Uffici Centrali;

e) delibera la costituzione di settori organizzativi nazionali e ne nomina i relativi coordinatori;

f) definisce gli organismi tecnico-operativi di attività e ne disciplina il funzionamento;

g) esamina e discute le linee di sviluppo e di potenziamento organizzativo dell'Associazione, istituendo in ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 circoli, società ,Enti di terzo settore ed associazioni , titolari del diritto di voto, una Sede Regionale retta da una Direzione Regionale e in ogni provincia, nella quale abbiano sede almeno 3 ETS, Circoli o altre associazioni titolari del diritto di voto, una Sede Provinciale e/o Zonale retta dalla Direzione Provinciale e/o Zonale;

h) emana i regolamenti dell'associazione e le successive modificazioni;

i) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'Associazione;

j) stabilisce le quote di affiliazione e del tesseramento;

k) autorizza il Presidente a stipulare accordi e convenzioni con Associazioni private e Istituzioni Pubbliche Nazionali ed estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

l) assume, d'intesa con gli Organi Regionali, tutte quelle iniziative di ordine organizzativo, volte ad assicurare la presenza e l'equilibrato sviluppo dell'Associazione nel Paese ed a tal fine coordina le attività regionali;

m) provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitogli dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti;

#### Art. 24 - Decadenza della Direzione Nazionale

1. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o decadenza del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Vicario cura l'ordinaria amministrazione dell'associazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la cessazione.

2. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso resta in carica, unitamente alla Direzione nazionale in regime di prorogatio, curando l'ordinaria amministrazione dell'associazione sino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al precedente comma.

3. In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale si avrà la decadenza della Direzione stessa e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria. In caso di dimissioni non

contemporanee della metà più uno dei componenti la Direzione Nazionale, si avrà la decadenza della Direzione stessa ma non del Presidente, che resterà in prorogatio e provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione dei soli consiglieri. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo si avrà la decadenza della Direzione Nazionale e del Presidente se la relativa deliberazione negativa sia stata adottata con il voto favorevole di due terzi dei delegati aventi diritto al voto. La prorogatio spetterà al Presidente unitamente alla Direzione Nazionale, fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria nel termine sopra descritto.

#### Art. 25 - Integrazione della Direzione Nazionale

1. In caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purchè abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile entro 90 giorni si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria.

#### Art. 26 - Esecutivo di Presidenza: nomina, composizione e convocazione.

1. L'Esecutivo di Presidenza è composto da cinque componenti

compreso il Presidente, che lo presiede.

2. L'Esecutivo di Presidenza si riunisce quando lo ritiene opportuno ed in relazione alle materie cui all'art. 27 del presente Statuto.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi la presiede. Il voto non è delegabile.

#### Art. 27 - Competenze dell'esecutivo di Presidenza

1. Accoglie, nella prima seduta utile, le domande di affiliazione dei Circoli, Enti di terzo settore ed associazioni e di altri organismi associativi;

2. Delibera la nomina, ove lo ritenga opportuno, di un delegato per un periodo massimo di sei mesi nelle province ove non è istituita una sede provinciale con tale compito;

3. Delibera lo scioglimento delle Sedi Periferiche, in caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonchè in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, nomina un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

4. Ratifica i provvedimenti di sua competenza, adottati in estrema urgenza dal Presidente;

5. Provvede nelle ipotesi previste dallo Statuto, alla nomina

del Delegato Regionale ed alla sua revoca;

6. Amministra i fondi.

#### Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto al Registro dei contabili o all'albo dei dottori commercialisti e da due componenti effettivi e due supplenti, in possesso di specifiche professionalità, eletti dall'Assemblea Nazionale Ordinaria, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati A.N.A.S. Dura in carica quattro anni, e non decade in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

2. La Cancellazione o la sospensione del Presidente da detti Albi, è causa di decadenza immediata dalla carica di Revisore dei Conti.

3. In relazione al numero dei suffragi conseguiti, i primi due dei votati assumono la carica di membri effettivi, gli altri due di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente ed è validamente costituito con la presenza di due componenti oltre al Presidente e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

#### Art. 29 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'Associazione;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità;

c) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonchè alle proposte di variazione al bilancio stesso;

d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e dello Statuto.

1. Di ogni seduta del Collegio viene redatto un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 30 - Sostituzione nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene temporaneamente integrato con il componente supplente più anziano d'età se iscritto all'albo. Fino alla successiva Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente, funge da Presidente il membro effettivo più anziano d'età.

2. Nelle ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno un Revisore dei Conti effettivo, si provvede all'integrazione dell'organo effettuando la sostituzione con il componente supplente più anziano d'età.

3. In entrambi i casi, di cui ai commi precedenti, il Collegio, così integrato, rimane in carica fino alla successiva assemblea per l'elezione dei componenti effettivi

e supplenti necessari all'integrazione dello stesso.

4. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, o qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti in modo da compromettere il funzionamento dell'organo, si provvederà a convocare l'assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi e da tenersi nei successivi 90 giorni.

5. Decade dalla carica il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che non assista, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive della Direzione Nazionale o a tre riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nonchè per la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'assemblea Nazionale.

Art. 31 - Organo di controllo monocratico

Qualora l'ente abbia superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 117/2017 sarà nominato un organo di controllo monocratico in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del C.C..

Ad essi si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del Codice civile).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 del CTS l'organo di controllo:

i) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

ii) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

iii) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento; esercita attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;

iv) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

## TITOLO V

### ORGANI TERRITORIALI

Art. 32 - Organizzazione Periferica Regionale, Provinciale e Zonale della rete associativa

1. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito della Regione sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

2. In ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 circoli, Enti di terzo settore ed associazioni o associazioni sportive, titolari del diritto di voto, la Direzione Nazionale istituisce una rete associativa territoriale regionale retta da una Direzione Regionale.

3. In ogni provincia nella quale abbiano sede almeno 3 circoli, Enti di terzo settore ed associazioni, associazioni

sportive, titolari del diritto di voto, la Direzione Nazionale istituisce una rete associativa territoriale provinciale retta dalla Direzione Provinciale.

4. Ove le condizioni di presenza sul territorio di tanti circoli, Enti di terzo settore altre associazioni ed associazioni sportive lo rendano auspicabile per elevata dimensione demografica, la Direzione Nazionale sentito l'Esecutivo di Presidenza, può istituire delle reti associative territoriali zonali, rette una apposita Direzione.

5. Le strutture menzionate ed i loro organi sono amministrativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio. Hanno l'obbligo di redigere e approvare annualmente il proprio bilancio consuntivo e preventivo.

6. Nel caso in cui, per insufficienza del numero dei Circoli Enti di terzo settore ed associazioni sportive affiliati, non sia possibile costituire gli organi territoriali della rete associativa sia Regionali, Provinciali e Zonali, la Direzione Nazionale può istituire delegazioni regionali, provinciali e zonali.

7. Sono Organi Regionali

a) Assemblea Regionale;

b) Presidente Regionale;

c) Direzione Regionale;

d) Comitato Esecutivo Regionale;

e) Delegato Regionale;

f) Revisore dei Conti;

g) Organo di controllo regionale

h) Collegio dei Probiviri

8. Sono Organi Provinciali o di Zona:

a) Assemblea Provinciale /zonale;

b) Presidente Provinciale/zonale;

c) Direzione Provinciale/zonale;

d) Comitato Esecutivo Provinciale/zonale;

e) Delegato Provinciale/zonale;

f) Revisore dei Conti;

g) Organo di controllo provinciale

#### Art. 33 - l'Assemblea Regionale

1. L' Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria.

a) l' Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria è composta dai delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i Presidenti dei medesimi circoli ed associazioni nella proporzione di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) affiliati. In caso di assenza di uno o più delegati si farà ricorso ai delegati supplenti.

2. L' Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria è composta dai delegati eletti a livello provinciale.

3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, l'Assemblea è indetta dalla Direzione Regionale. La

comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o a mezzo fax, o altra idonea forma digitale purchè atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonchè con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.

4. L'Assemblea Regionale Ordinaria e Straordinaria si svolge almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale.

5. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Regionale, nonchè per le modalità di deliberazione dell'assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

#### Art. 34- Competenze dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti della Direzione Regionale, i restanti membri ed il Revisore dei Conti, l'organo di controllo, il Collegio Regionale dei Probiviri, con le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale Ordinario;

b) elegge i delegati all'Assemblea Nazionale ed i relativi supplenti nella misura stabilita dall'art. 10;

c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

2. 1' Assemblea Regionale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri della Direzione Regionale decaduti, nonchè qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, i membri della Direzione Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto;

b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 35- Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall' Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Nazionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta l'A.N.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Regionale, almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo ed l'Assemblea Regionale.

Può avvalersi di consulenze esterne.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del

Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

#### Art. 36- La Direzione Regionale

1. La Direzione Regionale è eletta dall' Assemblea Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da un numero minimo di 8 consiglieri, fatta eccezione per le Regioni con solo due Province, per le quali la Direzione è composta da un numero minimo di 7 membri.

2. La Direzione Regionale è validamente costituita quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni della Direzione Regionale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativo-contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione Regionale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dal presente Statuto per la Direzione Nazionale.

4. La Direzione Regionale:

a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale, di volontariato, culturale e sportiva nella Regione di competenza secondo le direttive della Direzione Nazionale;

b) amministra i fondi;

- c) verifica ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale;
- d) approva il conto preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Regionale;
- e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;
- f) cura che gli affiliati nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso l'associazione, organizza attività per la realizzazione degli scopi statutari cui all'art. 2 ed approva, sostiene e sorveglia quelle richieste dagli E.T.S. affiliati o aderenti;
- g) elegge, al proprio interno, il Vice Presidente della Direzione e i 3 membri del Comitato Esecutivo.

#### Art. 37- Il Comitato Esecutivo Regionale

1. Il Comitato Esecutivo Regionale è l'organo esecutivo e d'amministrazione dell'A.N.A.S nel territorio regionale.
2. E' formato con diritto di parola e di voto, dal Presidente regionale, dal Vicepresidente, e da 3 membri, eletti dalla Direzione regionale al suo interno, con compiti organizzativi, amministrativi e di programma.
3. E' convocato dal Presidente Regionale, di norma ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o, straordinariamente, qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

5. Determina le modalità di lavoro al suo interno, assegnando incarichi operativi e di settore.

6. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione Regionale.

7. Predisporre il conto preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Regionale.

8. Tiene i rapporti con l'Ente Regione.

9. Accetta le domande di nuova affiliazione e di riaffiliazione, istruite dal Comitato Esecutivo Provinciale e Zonale e le inoltra, con il proprio parere, per l'accoglimento alla Direzione Nazionale.

10. In caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonchè in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale da parte della sede provinciale e zonale, propone all'Esecutivo di Presidenza la nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia ed il collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Regionale si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo Regionale.

11. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica della Direzione nella prima seduta utile.

12. Cura la preparazione dell'Assemblea Regionale.

#### Art. 38- Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 10 affiliati con diritto al voto la Direzione Nazionale può nominare un delegato regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione della sede A.N.A.S. regionale. Il Delegato ha il compito di costituire la sede regionale con un minimo di 10 Enti di Terzo settore o associazioni o associazioni sportive dilettantistiche o circoli affiliati, creando così l'assemblea regionale, ed eleggendo gli organi regionali preposti dal presente statuto. L'incarico è annuale, può essere revocato prima della sua scadenza e può essere riconfermato anche tacitamente alla scadenza.

2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare alla Direzione nazionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. La decadenza della Direzione Nazionale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

#### Art. 39- Il Revisore dei Conti

In ogni Regione è istituita la figura del Revisore dei Conti

che opera a livello regionale secondo quanto stabilito a livello nazionale dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto.

#### Art. 40 - Organo di controllo monocratico regionale

Qualora l'ente abbia superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 117/2017 sarà nominato un organo di controllo monocratico in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del C.C..

Ad essi si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del Codice civile).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 del CTS l'organo di controllo:

- i) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- ii) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- iii) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- iv) esercita attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;
- v) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

#### Art.41 - L'Assemblea Provinciale/Zonale

1. L'Assemblea Provinciale/Zonale può essere Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti, o dai delegati di tutte le affiliate, con sede esclusivamente nel territorio della Provincia, ed aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea Zonale è composta dai Presidenti, o dai delegati di tutte le affiliate, con sede esclusivamente nel territorio zonale, ed aventi diritto al voto.

4. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, l'Assemblea Provinciale/Zonale è indetta dalla Direzione Provinciale/Zonale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata o fax o altra idonea forma digitale purchè atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno 15 giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento sia in prima che in seconda convocazione, nonchè con la specificazione dell'ordine del giorno oltre alle eventuali altre disposizioni ed informazioni.

5. L'Assemblea Provinciale/Zonale Ordinaria si svolge almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale.

6. Per la convocazione, la costituzione, la direzione, la validità e la partecipazione all'Assemblea Provinciale/Zonale, nonchè per le modalità delle sue deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Regionale.

Art. 42- Competenze dell'assemblea Provinciale/Zonale

1. L'Assemblea Provinciale/Zonale Ordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti della Direzione Provinciale/Zonale, il Revisore dei Conti, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Regionale Ordinaria, scegliendolo tra persone iscritte al relativo albo, qual ora nei casi dove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgvo 117/17 b) elegge i delegati all'Assemblea Regionale ed i relativi supplenti, nella misura di 1 (uno) ogni 25 (venticinque) E.T.S., società e/o associazioni sportive affiliate. In ogni caso si ha diritto all'elezione di almeno un delegato;

c) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed approva il Rendiconto Annuale Economico Finanziario o il Bilancio ordinario;

d) discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale, Culturale e giovanile dell'anno successivo.

2. L'Assemblea Provinciale/Zonale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza previste nel presente Statuto verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Provinciale/Zonale ed i membri della Direzione

Provinciale/Zonale decaduti, nonchè qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i membri della Direzione Provinciale/Zonale;

b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

#### Art. 43- Il Presidente Provinciale/Zonale

1. Il Presidente Provinciale/Zonale è eletto dall'Assemblea Provinciale/Zonale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Regionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta l'A.N.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Provinciale/Zonale almeno sei volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale ed l'Assemblea Provinciale/Zonale.

Può avvalersi di consulenze esterne.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Regionale.

#### Art. 44- La Direzione Provinciale/Zonale

1. La Direzione Provinciale/Zonale è eletta dall'Assemblea Provinciale/Zonale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da 5 consiglieri.

2. La Direzione Provinciale/Zonale è validamente costituita quando siano presenti il suo presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, qual'ora nei casi dove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgvo 117/17, partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale/Zonale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativo-contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione Provinciale/Zonale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dal presente Statuto per le Direzioni Regionali e Nazionale.

4. La Direzione Provinciale/Zonale:

a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale, culturale, di volontariato, formativa e sportiva nella Provincia o zona di competenza secondo le direttive della Direzione Regionale;

b) amministra i fondi;

c) verifica e approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale in caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente Statuto, in quanto compatibili;

d) approva il conto preventivo, predisposto dal Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale e lo trasmette all'assemblea Provinciale per l'approvazione in via definitiva;

e) vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'associazione;

f) raccoglie le domande di nuova affiliazione e le domande di riaffiliazione, le istruisce e le inoltra al Comitato Esecutivo Regionale;

g) cura che gli affiliati nell'ambito della Provincia siano in regola con i loro obblighi verso la rete associativa, organizza attività (gare, tornei, campionati, iniziative formative, ecc.) ed approva, sostiene e sorveglia quelle richieste da parte di Enti di terzo settore, associazioni o organismi associativi della Provincia.

h) elegge, al proprio interno, il Vice Presidente della Direzione e i 3 membri del Comitato Esecutivo.

5. Nella ipotesi di decadenza o commissariamento della Direzione Provinciale/Zonale si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale.

#### Art. 45 - Il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale

Il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale è l'organo esecutivo e d'amministrazione dell'A.N.A.S. Provinciale/Zonale:

1. E' composto, con diritto di parola e di voto, dal Presidente Provinciale/Zonale, dal Vicepresidente e da 3

membri, eletti dalla Direzione Provinciale/Zonale.

2. È convocato dal Presidente Provinciale/Zonale di norma ogni mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o in via straordinaria qualora lo richiedano almeno 1/3 dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

3. Specifica le funzioni del Vicepresidente e dei Segretari e le proprie modalità di lavoro.

4. Attua i programmi di attività decisi dalla Direzione Provinciale/Zonale.

5. Predisporre il conto preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Provinciale/Zonale.

6. Fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Direzione Provinciale/Zonale e cura la loro preparazione.

7. Assume i provvedimenti necessari a garantire la correttezza della vita associativa all'interno dei Circoli e delle Società Sportive.

8. In caso di urgenza, ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione Provinciale/Zonale, con l'obbligo di sottoporle alla sua ratifica nella prima seduta utile.

9. Cura la preparazione dell'Assemblea Provinciale/Zonale.

10. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Provinciale/Zonale, si ha la decadenza anche del rispettivo

Comitato Esecutivo.

#### Art.46- Il Delegato Provinciale/Zonale

1. Nelle Province o nelle zone ove non abbiano sede almeno 3 Enti di Terzo settore, Circoli, Associazioni, Società o Associazioni sportive affiliati con diritto al voto, la Direzione nazionale può nominare un Delegato Provinciale oppure Zonale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione della rete associativa provinciale o Zonale A.N.A.S. Il Delegato però porterà a termine il suo mandato dopo aver costituito la rete associativa provinciale o zonale con un minimo di 3 Enti di Terzo settore, associazioni o associazioni sportive dilettantistiche o circoli affiliati, formando così l'assemblea provinciale/zonale, che si occuperà di formare gli organi provinciali/zonali preposti dal presente statuto. L'incarico è annuale, può essere revocato prima della sua scadenza e può essere riconfermato anche tacitamente alla scadenza.

2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare alla Direzione Nazionale, e alla Direzione Regionale, una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. La decadenza della Direzione nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale/Zonale.

#### Art. 47- Il Revisore dei conti

1. In ogni Provincia può essere istituito il Revisore dei Conti, che è obbligatorio nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgvo 117/17, ed è composto ed opera a livello provinciale secondo quanto stabilito a livello nazionale dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto, o il Revisore Unico scegliendolo fra persone in possesso di relativa iscrizione all'albo.

#### Art. 48 - Organo di controllo monocratico provinciale

Qualora l'ente abbia superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 117/2017 sarà nominato un organo di controllo monocratico in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del C.C..

Ad essi si applicano le stesse cause di ineleggibilità e decadenza previste per il collegio sindacale delle società (articolo 2399 del Codice civile).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 30 del CTS l'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;

esercita attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

## TITOLO VI

### Art. 49- Organi di Garanzia di Giustizia

1. Gli Organi di Garanzia, di Giustizia dell'A.N.A.S hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

a) Il Collegio dei Probiviri Nazionale;

b) Il Collegio dei Probiviri Regionale;

c) Il Procuratore ;

2. I Componenti degli Organi di Garanzia, di Giustizia, Nazionali e Periferici, non possono ricoprire un'altra carica nell'A.N.A.S nazionale e periferico; non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli organi di cui all'art.24 dello Statuto.

La funzione giurisdizionale, disciplinata da un apposito regolamento, si esplica attraverso i seguenti principi:

a) doppio grado di giurisdizione;

b) distinzione tra fase istruttoria del procedimento, attribuita al Procuratore e fase del giudizio;

c) rispetto del principio del contraddittorio;

3. E' previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Esso è emesso dal Collegio dei Probiviri Nazionale, in presenza delle seguenti condizioni:

a) che siano decorsi cinque anni, dal giorno in cui la pena

principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo;

b) che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.

4. Le norme sul funzionamento degli Organi di Garanzia di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

#### Art. 50- Il Collegio dei Probiviri Nazionale

1. Il collegio dei Probiviri Nazionale, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale e devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza della Direzione Nazionale.

Al Collegio dei Probiviri Nazionale è attribuita la funzione giurisdizionale in grado di appello, avverso le decisioni dei Collegi dei Probiviri Regionali.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.

2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

3. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età.

4. Il Collegio dei Probiviri nazionale è Organo di Garanzia

nei confronti sia degli associati che delle strutture organizzative dell'A.N.A.S., con funzioni consultive per quest'ultime ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri Nazionale decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su controversie insorte, per conflitti di competenza, tra organi del livello nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli regionali/provinciali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisioni da depositarsi entro sessanta giorni.

6. organo di appello avverso le decisioni del collegio dei probiviri nazionale è l'assemblea nazionale.

#### Art. 51- Il Collegio dei Probiviri Regionale.

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili.

Non decadono in caso di decadenza della Direzione Regionale.

Al Collegio dei Probiviri Regionale è attribuita la funzione giurisdizionale in primo grado per tutte le infrazioni commesse nel proprio territorio.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.

2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

3. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale sono immediatamente esecutive, dalla notifica alle parti del procedimento. In caso di appello presso il Collegio dei probiviri Nazionale, la proposizione dell'appello sospende la decisione di primo grado sino alla decisione di secondo grado del Collegio dei Probiviri Nazionale, che è definitiva ed inappellabile.

#### Art. 52- Il Procuratore

1. Al Procuratore sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia dell'A.N.A.S.. Esse vengono svolte sia a seguito di denuncia da parte degli affiliati, tesserati, degli organi centrali e periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogniqualevolta il Procuratore venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.

2. La Procura è composta dal Procuratore stesso, che ne è il titolare, e da un sostituto; può avvalersi inoltre di uno o più collaboratori. Il Procuratore e il sostituto sono nominati dall'Assemblea Nazionale, durano in carica un quadriennio, coincidente con quello olimpico, e possono essere riconfermati.

3. Le indagini relative ai fatti denunciati o avviate d'ufficio devono concludersi entro novanta giorni ed inviate al giudice competente.

## TITOLO VII

### Art. 53- Organismi Nazionali e Responsabili di settore

1. La Direzione Nazionale nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione ed in presenza di attività continuative può costituire organismi nazionali di settore e nominare un coordinatore nazionale.

2. I settori hanno il compito di:

- a) proporre programmi ed il calendario di attività;
- b) organizzare le attività di carattere nazionale;
- c) favorire lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore a livello locale collaborando a tal fine con gli organi regionali e provinciali/zonali.

## TITOLO VIII

### NORME COMUNI E GENERALI

#### Art. 54- Votazioni Congressuali

1. E' garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli organi associativi.

2. Le candidature vanno presentate all'Esecutivo di Presidenza Nazionale, ovvero ai Comitati Esecutivi Regionali e Provinciali/Zonali, entro i termini previsti dal Regolamento Nazionale, per la loro accettazione. È possibile ricorrere contro la loro eventuale reiezione all'Esecutivo di

Presidenza dell'Assemblea.

3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali minoranze e pertanto, per la indicazione dei membri elettivi, le Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali o Zonali, possono votare con liste contrapposte, purchè presentate da Delegati che esprimano almeno il 10% dei voti rappresentati.

4. Ogni lista deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei componenti da eleggere.

a) Non è ammessa la candidatura in più di una lista.

b) I posti elettivi saranno ripartiti tra le diverse liste proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna di esse.

c) Ogni Delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 2/3 dei candidati da eleggere.

#### Art. 55- Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale.

2. Sono tesserati dell'A.N.A.S. tutti i soci delle affiliate.

3. Esso ha validità annuale secondo le scadenze stabilite dalla Direzione Nazionale.

#### Art.56- Il certificato di affiliazione

1. Il certificato di affiliazione, rilasciato agli enti affiliati ha validità annuale. Esso è valido per l'anno in cui viene emesso.

Art. 57- Regolamento Nazionale degli Organi Istituzionali, degli Organismi di settore e dei e delle Società Sportive

1. Per regolare il funzionamento della Direzione Nazionale e di eventuali organismi nazionali di settore saranno redatti regolamenti interni, approvati dalla Direzione Nazionale.

2. Il Regolamento Nazionale delle Società Sportive è approvato dalla Direzione Nazionale.

#### Art. 58- Incompatibilità interne

1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale e periferica dello stesso Ente.

2. Le cariche quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'A.N.A.S.

3. Le cariche di Presidente Nazionale e di membro della Direzione Nazionale sono, altresì, incompatibili con altri incarichi all'interno dell'Associazione.

4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5. La funzione di componente degli Organi direttivi centrali e periferici dell' A.N.A.S non può essere assunta da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive

regionali o locali, ovvero che abbiamo ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, come statuito dall'art. 5 della legge 149 del 2013, equiparerebbe l'associazione ad un partito politico, con tutti gli obblighi e adempimenti che ne conseguono; Così come la assunzione e gestione di incarichi, a qualunque titolo, attribuiti dalla Direzione Nazionale e dalle Direzioni Regionali e Provinciali/Zonali, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione dell'A.N.A.S., laddove non sia espressamente pattuito e deliberato diversamente, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

#### Art. 59- Il patrimonio e il bilancio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo ad essa pervenuti.

2. Le entrate sono costituite:

a) dai proventi del Tesseramento;

b) dalle quote di affiliazione;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dai beni o contributi pervenuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

4. Al termine dell'esercizio finanziario l'A.N.A.S. ai vari livelli delibera sul bilancio consuntivo nazionale e sui rendiconti economici e finanziari consuntivi, provinciali e regionali, che, assieme alla relazione dei Collegio dei Revisori, sono sottoposti alle corrispondenti Direzioni per la sua approvazione con le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

5. L'Assemblea delibera la destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione, proventi, che devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. In caso di scioglimento e/o estinzione dell'Associazione il Patrimonio dell'A.N.A.S. sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con

raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

#### Art. 60 - Regolamenti

1. I regolamenti di applicazione dello Statuto, dei settori e/o per attività specifiche e le loro eventuali modifiche ed integrazioni sono deliberati dalla Direzione Nazionale.

2. Essi in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto.

F/to: Alessandra Giannola - Luca Bonafede.